

1. Vediamo estendere la limitazione di massa a tutti i veicoli, quindi, anche alle autocaravan, senza che siano citate nella premessa.

Per focalizzare ecco la sequenza adottata da chi ha redatto l'ordinanza:

- analizza gli autocarri solo come categoria
- introduce la limitazione di peso all'interno di detta categoria
- immette la limitazione di peso all'interno di una nuova categoria: le autocaravan.

Anche in questo caso, è introdotta una limitazione di peso ad altra categoria (le autocaravan), attivando un'assurda discriminazione nell'ambito delle stesse famiglie che hanno un autocaravan simile ma di peso diverso.

2. Chi ha redatto l'ordinanza chiede l'installazione di una segnaletica verticale integrativa anziché dei segnali di limitazione alle dimensioni ed alla massa dei veicoli previsti dall'art. 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada. Siamo alla presenza di un ordine che comporta una spesa ingiustificata per il Comune.

3. L'Ufficio preposto all'installazione di detta segnaletica ha dato esecuzione all'ordinanza ma, in violazione del Codice della Strada:

- non ha badato a rimuovere il precedente segnale stradale ubicato sul traliccio attivando quanto precedentemente detto;
- ha provveduto a far installare e/o a mantenere una segnaletica stradale verticale priva di quanto previsto al punto 7 dell'art. 77 Regolamento del C.d.S. (*il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco .. chiaramente indicati .. proprietario .. marchio della ditta .. anno di fabbricazione .. numero autorizzazione .. estremi ordinanza di apposizione*).

Il segnale stradale non è, di per sé, fonte d'obblighi, divieti o limitazioni, ma costituisce una forma di pubblicizzazione che presuppone sempre l'esistenza della legge, del regolamento, del decreto o dell'ordinanza dell'autorità competente o dell'ente proprietario della strada.

Da quanto detto, deriva l'obbligo da parte della pubblica amministrazione e degli enti proprietari della strada ad adempiere a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione che, proprio riguardo all'installazione e manutenzione della segnaletica stradale, annovera ben 93 articoli.

### Per ripristinare i miei diritti di cittadino ho chiesto al sindaco:

- di revocare l'ordinanza n. 2917/97 e n. 3108/98, emanando un'ordinanza che preveda per il parcheggio dello Stadio la sosta non superiore alle 6 ore per il Sabato e la Domenica.

Sono convinto che detta ordinanza soddisferebbe l'amministrazione perché, evitando che nel parcheggio siano parcheggiati veicoli a tempo indeterminato, consentirebbe di trovare degli stalli di sosta liberi a chi si reca allo stadio;


- di inviare alla Prefettura di Firenze comunicazione con parere favorevole all'archiviazione delle pratiche inerenti ai ricorsi presentati per verbali elevati ai sensi delle suddette ordinanze.

Un simpatico modo per impedire assurdi contenziosi.

- la rimozione della segnaletica stradale in violazione di legge, insistente nella zona limitrofa allo stadio;

- di avviare una verifica sulle capacità professionali del Dirigente che ha redatto le due ordinanze in questione, controllando se lo stesso ha ottemperato a quanto previsto dalla Legge 537/93 (*Cari-chi di Lavoro inerenti al personale assegnato, con rilevazione delle macro e microattività, oggetto della Finanziaria 1997*) e se è in possesso per ogni stanza assegnata al suo Servizio di uno specifico **Verbale sulla Valutazione dei Rischi in ambito Lavorativo.**

Cosciente che l'operare di un sindaco è delicato e complesso, richiedendo la collaborazione di funzionari preparati ed attenti, confido che il mio intervento sia recepito e l'amministrazione comunale diventi finalmente mia amica.

 **Comune di Signa**  
Provincia di Firenze  
MUNICIPALITÀ

N. 3108 Reg. ordinanze

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE**

**IL SINDACO**

Vista la propria ordinanza n. 2917 del 25 marzo 1997 con la quale, a datare dal 5 aprile 1997, è stato disposto il divieto di sosta ai veicoli diversi dalle autovetture, nei giorni di sabato e domenica, nella piazza dello Stadio;

Rilevato che nella piazza dello Stadio vengono fatti sostare alcuni autoveicoli ad uso speciale o adibiti al trasporto di merci che per dimensioni, anche se diversi dalle autovetture rispettano la segnaletica orizzontale di delimitazione degli spazi di sosta;

Ravvisata in ogni caso la necessità di consentire la sosta al maggior numero di veicoli, con particolare riferimento alle autovetture, nella piazza dello Stadio durante lo svolgimento delle partite di calcio;

Visti gli articoli 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285,

**ORDINA**

Tutti i giorni di sabato e domenica, a datare dal giorno 1 aprile 1998, la sosta all'interno della piazza dello Stadio è vietata agli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate.

Manda a dar notizia della presente ordinanza con la posa in opera della prescritta segnaletica che dovrà essere installata al cura del personale appartenente alla U.O. Opere Pubbliche mediante l'applicazione del pannello integrativo all'esistente segnale di parcheggio di cui alla fig. Il 76 art. 120 allegato al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante la scritta "escluso veicoli sup. a 2,5 ton. nei giorni di sabato e domenica"

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare la presente disposizione.

Il 23 febbraio 1998

**IL SINDACO**  
Dott. Paolo Barbagnoni  
